



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 169 degli 11/06/2014 - 11/06/2014 Udienza pubblica del 15/04/2014
Massima n. 1:	Titolo: Acque pubbliche – Individuazione grandi dighe per le quali sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi – Ricorso della Provincia autonoma di Trento – Dedotta violazione degli artt. 8, numeri 13) e 24), 9, numero 9) e 16 dello statuto speciale, nonché svariate norme di attuazione statutaria, in quanto la disposizione censurata attribuirebbe una funzione amministrativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, in materie di competenza provinciale, quali sono la materia delle «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, numero 13, dello statuto), quella delle «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, numero 24, dello statuto), nonché quella della «utilizzo delle acque pubbliche» (art. 9, numero 9, dello statuto), materie nelle quali la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, «comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione – Fondatezza della questione – Illegittimità costituzionale. Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.14 dello statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige e degli artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974, l'art. 43, comma 8 il quale, pur dettato sulla base di un positivo intervento collaborativo, determina una interferenza degli organi statali in un complesso di beni e di funzioni di competenza della ricorrente Provincia, in violazione di quanto stabilito dalle norme statutarie, nonché dalle norme di attuazione statutaria, le quali individuano ben differenti forme di intervento dello Stato. Secondo tali norme, infatti, «L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base



	<p>a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato», piano che oltre a valere «anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale» (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 381 del 1974), è pienamente operante essendo stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) e per la cui modifica sono richieste le medesime modalità procedurali utilizzate per l'adozione. Gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi anche alla Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Art.14 dello statuto d'autonomia del Trentino-Alto Adige</p> <p>Altri parametri e norme interposte:</p> <p>Artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381 del 1974;</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

